

DIRITTO TRIBUTARIO

Raffaele Barberio

SCHEDE DI AUSILIO DIDATTICO

Argomento:

STRUTTURA DELLE NORME TRIBUTARIE

2019/2020

STRUTTURA DELLE NORME TRIBUTARIE

Finalità della norma tributaria → fornire allo Stato le risorse necessarie al funzionamento attraverso l'imposizione autoritativa di obbligazioni permane a carico di soggetti, residenti e non, ai quali sono attribuibili manifestazioni di capacità economiche idonee a concorrere ai carichi pubblici.



CARATTERE DELLA STRUMENTALITÀ

Ragione fiscale o interesse fiscale → impiego da parte del legislatore fiscale di tecniche volte a semplificare e rafforzare la posizione del fisco.

Semplificazione delle regole disciplinanti il rapporto giuridico d'imposta a vantaggio della parte erariale.

Presunzioni legali, assolute e relative.

1. NORME TRIBUTARIE FORMALI

Fattispecie astratta, la cui coincidenza con la fattispecie reale disciplinata dal legislatore produce effetti giuridici in capo a determinati soggetti.

Norme sostanziali o impositrici che determinano quale sia il trattamento fiscale applicabile ad un determinato atto o fatto.

Norme formali o procedimentali che disciplinano obblighi strumentali tra i quali si annoverano gli obblighi di tenuta delle scritture contabili o di presentazione delle dichiarazioni.

Norme procedimentali volte a disciplinare i poteri istruttori dell'Amministrazione Finanziaria.

Norme processuali tributarie → di coinvolgimento del contribuente nella fase dinamica di c.d. attuazione del prelievo tributario.

Norme procedurali → legame stretto con norme IMPOSITRICI o SOSTANZIALI.

Norme su ACCERTAMENTO → sistema di norme formali di più evidente risalto: individuazione e determinazione della base imponibile e alla determinazione delle fasce reddituali.

2. NORME TRIBUTARIE SOSTANZIALI

Struttura di base ed elementi caratteristici essenziali propri di queste ultime norme.

AFFINITÀ con le fattispecie di diritto penale.

Sacrificio economico che deve essere spontaneamente sopportato da colui al quale la legge ritiene che debba essere imputato il presupposto e che, in mancanza di adempimento spontaneo, l'Amministrazione Finanziaria procede in via coattiva:

- sacrificio non è opposto a comportamenti censurabili;
- consiste in obbligazioni pecuniarie;
- deve essere imputato a colui il quale realizza il fatto imponibile;
- entità del sacrificio congrua alle potenzialità economiche del soggetto;
- determinazione dell'oggetto del tributo: base imponibile;
- determinazione del prelievo: tasso d'imposta.

a. **PRESUPPOSTO OGGETTIVO** → fatto imponibile o fatto generatore, manifestazione di capacità contributiva cioè di ricchezza tassabile.

OGGETTO DEL TRIBUTO → grandezza economica che si vuole andare a tassare.

Presupposto d'imposta per IRPEF è costituito dal possesso del reddito, mentre l'oggetto del tributo è rappresentato dalla grandezza economica direttamente palesata dal reddito stesso.

Imposta di Registro →

- presupposto: stipulazione di determinati atti e contratti;
- oggetto: ricchezza che mediante quegli atti è stata trasferita.

Tributi vengono classificati in varie categorie.

Il presupposto consente di distinguere tra imposte →

(1) **ISTANTANEE**: il fatto impositivo è un evento che si perfeziona in maniera istantanea o comunque in un breve lasso temporale. Ogni qualvolta si crea il presupposto sorge una distinta e unica obbligazione;

(2) **PERIODICHE**: il presupposto è costituito da fatti che non si consumano in un unico evento ma da fatti che la dottrina definisce di **DURATA**, per cui si rende opportuno delimitare tali fatti nel c.d. anno d'imposta.

↓
Es. IVA: compimento di operazioni che sono autonomamente distinguibili e rilevanti ai fini fiscali.

Art. 1 DPR 633/72: IVA si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.



Il legislatore ha voluto parametrare il tributo alla sommatoria di tutte le operazioni imponibili verificatesi nell'anno solare.

(3) DIRETTE: reddito, patrimonio e incrementi di valore del patrimonio.

INDIRETTE: consumi, trasferimenti di ricchezza, affari, etc.

b. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO → deve essere sempre individuato dal legislatore ad opera dell'art. 23 Cost. (RISEVA di LEGGE).

È il centro di imputazione delle situazioni giuridiche soggettive alle quali deve essere riferito in via immediata il presupposto oggettivo e quindi la ricchezza determinabile ai fini del prelievo tributario.

c. BASE IMPONIBILE → valore o grandezza economica riferibile al fatto presupposto, costituisce la misura della capacità contributiva.

In genere è riferibile ad una grandezza monetaria, ma in altri casi è riferibile ad una grandezza fisica (Es. peso di prodotto petrolifero immesso in consumo → ACCISE).


Base imponibile nel caso dell'IRPEF viene creata da sommatoria di più voci reddituali.

Art. 6 TUIR

- fondiari
- di capitale
- da lavoro dipendente
- da lavoro autonomo
- d'impresa
- diversi.

d. TASSO D'IMPOSTA → specifico coefficiente necessario a fornire la quantificazione del prelievo che dovrà essere sopportato dal contribuente.

Valore FISSO o VARIABILE



PROGRESSIVITÀ del sistema tributaria (art. 53, comma 2 Cost.).

NORME SOSTANZIALI DI ESENZIONE ED ESCLUSIONE

Tecnica legislativa → delimitare in termini positivi il presupposto oggettivo e soggettivo del tributo.



Altre tecniche di delimitazione in NEGATIVO: fattispecie di ESCLUSIONE o ESENZIONE.

Obiettivi di FISCAL POLICY.

a. FATTISPECIE DI ESENZIONE

Enunciati normativi con cui il legislatore sottrae determinati fatti e situazioni dall'ambito di applicazione della norma impositrice, e più in particolare del presupposto oggettivo e soggettivo.

3 caratteristiche essenziali:

- qualità di norme distinte rispetto a quelle che definiscono il presupposto e la capacità di produrre autonomi effetti giuridici impeditivi;
- natura di norme ECCEZIONALI e quindi non suscettibili di integrazione o interpretazione analogica;
- capacità di attribuire al soggetto un diritto soggettivo all'esenzione.

Si tratta di norme derogatorie eccezionali alle quali è applicabile l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Esenzioni oggettive e soggettive:

(1) (2)

(1) agevolazioni concesse da numerose leggi speciali a favore del Mezzogiorno;

(2) vantaggio fiscale è attribuito in ragione di condivisioni o status personale riferibili al contribuente.

Esenzione sul QUANTUM del tributo: totale o parziale.

L'esenzione NON giustifica il contribuente dalla esecuzione degli obblighi formali a suo carico.

Opera automaticamente per legge.

b. FATTISPECIE DI ESCLUSIONE

Priva di una reale autonomia.

Non rivestono carattere di specialità o di deroga bensì operano in modo sistematico nel delimitare l'area OGGETTIVA di applicazione del tributo.

Es. art. 91 TUIR → non concorrono alla formazione del reddito i sovrapprezzi di emissione delle azioni e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni.